

“Regolamento recante modifiche al regolamento recante la disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) emanato con DPreg 165 16 settembre 2023” approvate modifiche con DPreg 10 del 10 gennaio 2024

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Individuazione dei campi di gara fissi e occasionali

Articolo 4 Specie utilizzabili e relative taglie

Articolo 5 Periodi dell’anno in cui le gare possono svolgersi

Articolo 6 Modalità per la richiesta e per il rilascio dell’autorizzazione

Articolo 7 Modifica dell’autorizzazione

Articolo 8 Revoca dell’autorizzazione

Articolo 9 Modalità di svolgimento della gara e delle attività di pesca in occasione delle gare

Articolo 10 Limitazioni ai fini della tutela della fauna ittica

Articolo 11 Obblighi a carico degli organizzatori

Articolo 12 Modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare

Articolo 13 Entrata in vigore

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento attua le disposizioni di cui all’art. 32 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito “legge”.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a. Gara di pesca: manifestazione avente carattere agonistico o con mere finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo e soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 32 della legge a seguito della quale la pesca sportiva nel tratto interessato a tale manifestazione è riservata agli iscritti.
 - b. Gara a partecipazione libera: gara che ammette l’iscrizione da parte di chiunque interessato;
 - c. Gara sociale: gara riservata agli iscritti all’associazione che organizza la gara;
 - d. Organizzatore: Soggetto che richiede l’autorizzazione allo svolgimento della gara di pesca e che ne organizza lo svolgimento assumendo le responsabilità correlate a tale attività;
 - e. Campo di gara fisso: acqua nella quale tra il 1 febbraio e il 31 ottobre di ogni anno l’esercizio della pesca sportiva è riservato agli iscritti alle gare di pesca;
 - f. Campo di gara occasionale: acqua nella quale tra il 1 febbraio e il 30 novembre di ciascun anno la pesca sportiva può essere temporaneamente riservata agli iscritti alle gare di pesca.

Art. 3

(Individuazione dei campi di gara fissi e occasionali)

1. Sono individuati i campi gara fissi e occasionali riportati nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 4

(Specie utilizzabili e relative taglie)

1. Le autorizzazioni delle gare di pesca consentono la cattura di ciprinidi e di salmonidi.
2. Per lo svolgimento delle gare di pesca ai ciprinidi, non sono ammesse immissioni ittiche e non sono determinate misure minime o massime del pescato trattenibile.
3. Per lo svolgimento delle gare di pesca ai salmonidi è possibile l'immissione di trota fario (*Salmo trutta*) e di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*). La taglia degli individui catturati che è possibile trattenere è quella riportata nel Calendario di pesca sportiva per ciascuna specie o quelle indicate nell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 12 del DPR 357/1997, nel caso di utilizzo di specie non autoctone.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 32 della legge indica la quantità di pesce che è possibile immettere per ciascuna gara, calcolato in misura proporzionale al numero di pescatori iscritti previsti e alle quantità di pesce che questi potranno trattenere.
5. La quantità effettivamente immessa per la gara rispetta i criteri proporzionali di cui al comma 4.
6. Qualora il medesimo organizzatore venga autorizzato allo svolgimento di più gare nel medesimo campo gara nel corso dell'anno, il quantitativo di pesce da immettere per ciascuna gara potrà essere variato in aumento o in diminuzione senza che tale variazione richieda una modifica dell'autorizzazione purché siano rispettati i limiti quantitativi massimi complessivi autorizzati.

Art. 5

(Periodi dell'anno in cui le gare possono svolgersi)

1. Le gare di pesca ai ciprinidi possono realizzarsi dal 1 febbraio al 30 aprile e dal 16 luglio al 31 dicembre.
2. Le gare di pesca ai salmonidi possono realizzarsi dal 1 febbraio al 30 novembre, nel rispetto dei periodi di pesca indicati per ciascuna zona nel Calendario di pesca sportiva.

Art. 6

(Modalità per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Gli organizzatori presentano la domanda di autorizzazione secondo la procedura indicata all'art. 32 della legge utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'ETPI, nel rispetto delle disposizioni sull'imposta di bollo.
2. La domanda contiene:
 - a) Il nome o denominazione dell'organizzatore;
 - b) L'indicazione di un eventuale referente;
 - c) L'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico;
 - d) la data e l'orario previsti per la gara;
 - e) la tipologia della gara;

- f) il campo di gara prescelto;
 - g) l'indicazione delle specie ittiche e del quantitativo da immettere, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 6;
 - h) la data dell'immissione
3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il giorno indicato sul modulo e consente l'immissione dei pesci prima della gara.
 4. La mancata effettuazione della gara, è comunicata tempestivamente all'ETPI.
 5. Ciascun organizzatore ha facoltà di richiedere per ciascun anno un massimo di otto gare di pesca, tra le quali non più di quattro gare ai salmonidi. Tali limiti non si applicano ai soggetti iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
 6. In caso di più domande presentate per lo stesso campo gara e per lo stesso giorno si applicano i criteri di precedenza di cui all'art. 32, comma 3 della legge.

Art. 7

(Modifica dell'autorizzazione)

1. Eventuali richieste di modifica dell'autorizzazione sono richieste per iscritto dall'organizzatore con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data della gara.

Art. 8

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione può essere revocata conseguentemente al provvedimento di divieto temporaneo di pesca di cui all'art. 25 comma 4 della legge o in caso di gravi inadempienze accertate a carico dell'organizzatore in materia di pesca o per motivi di sicurezza.

Art. 9

(Modalità di svolgimento della gara e delle attività di pesca in occasione delle gare)

1. La gara si realizza negli orari riportati nell'autorizzazione, che sono riportati a cura dell'organizzatore nelle tabelle di cui al successivo art. 12.
2. Durante lo svolgimento delle gare non si applicano le limitazioni delle quantità delle catture previste nel regime di pesca in cui ricade il campo di gara;
3. Nei campi gara temporanei per le gare ai salmonidi i tempi di gara non possono superare le tre ore complessive di pesca, in un arco complessivo di cinque ore consecutive;
4. Per le gare di pesca ai salmonidi:
 - a. fatta salva la pesca da parte degli iscritti alla gara per la durata della stessa, l'attività di pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno dell'immissione fino alle ore 14,00 del giorno della gara nel caso di gara in orario antimeridiano o fino alle ore 18:00 nel caso di gara in orario pomeridiano;
5. Per le gare di pesca ai ciprinidi:
 - a. fatta salva la pesca da parte degli iscritti alla gara per la durata della stessa, la pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno della gara fino al termine della stessa;

- b. per l'intero svolgimento della gara è obbligatorio il trattenimento del pescato senza limiti di misura e numero di catture utilizzando apposite nasse di misura minima di cm. 200 di lunghezza e cm. 35 di diametro o apposito *carp sack* di misura minima cm. 50 x 110. Al termine della gara il pesce trattenuto deve essere prontamente liberato. Nel caso di utilizzo di *carp sack*, in ciascuno di essi può essere conservato un solo esemplare;
- c. delle le specie delle quali sia vietata la cattura in ogni stadio di crescita dal Calendario di pesca sportiva vigente o da altre norme, non è ammesso il trattenimento nemmeno temporaneo.

Art. 10

(Limitazioni ai fini della tutela della fauna ittica)

1. Nelle gare di pesca ai salmonidi ogni esemplare di specie diversa da quella di cui sia stata autorizzata l'immissione per la gara e, nelle gare di pesca ai ciprinidi, ogni cattura diversa dai ciprinidi devono essere rilasciate mediante il taglio del filo terminale. Gli esemplari appartenenti alle specie naso comune (*Chondrostoma nasus*), persico sole (*Lepomis gibbosus*), pesce gatto (*Ameiurus melas*) e siluro (*Silurus glanis*) sono trattenuti e soppressi.

Art. 11

(Obblighi a carico degli organizzatori)

1. Le gare sono svolte previa ricognizione del campo gara da parte dell'organizzatore al fine di rilevare possibili rischi per i pescatori derivanti dalla presenza di linee elettriche, manufatti, cedimenti delle sponde o degli argini e accessi pericolosi. La presenza di tali elementi deve essere segnalata da apposito nastro di segnalazione bianco e rosso che ne interdice l'avvicinamento. Gli organizzatori attestano di aver adempiuto a tale obbligo mediante dichiarazione da rendere anticipatamente all'ETPI.
2. I soggetti titolari dell'autorizzazione, possono delegare ad un referente l'espletamento delle incombenze relative alla gara stessa e l'invio dei moduli previsti, informandone per iscritto l'ETPI.
3. Gli organizzatori, ottenuta l'autorizzazione e prima dell'immissione del pesce, devono munirsi di:
 - a. certificazione sanitaria conforme alle normative vigenti;
 - b. verbale dell'immissione su modulo predisposto dall'ETPI, sottoscritto da una Guardia Giurata Volontaria dell'ETPI o, in sua assenza, da un Pubblico Ufficiale presente all'immissione stessa.
4. Detti documenti dovranno essere esibiti al personale di vigilanza unitamente alla copia dell'autorizzazione in caso di controlli e successivamente trasmessi all'ETPI.
5. Entro trenta giorni dallo svolgimento della gara, l'organizzatore trasmette ad ETPI la seguente documentazione:
 - a. verbale di immissione;
 - b. rapporto gara redatto secondo il modello predisposto dall'ETPI che rilevi numero dei partecipanti, la quantità di pesce immesso e di quello catturato nel corso della gara;
 - c. copia della certificazione sanitaria del pesce immesso conforme alle normative vigenti;
 - d. certificazione di conformità delle caratteristiche dei pesci rispetto all'autorizzazione ottenuta;
 - e. copia della fattura di acquisto del materiale ittico

6. Tutte le comunicazioni oggetto del presente regolamento sono tenute tramite la posta elettronica ordinaria o certificata utilizzando gli account istituzionali dell'ETPI e quelli indicati dagli organizzatori.
7. Gli organizzatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'autorizzazione e in altre norme vigenti e sono responsabili per i danni a persone o cose che possano verificarsi nel corso dello svolgimento della gara.
8. Gli organizzatori sono tenuti a tutelare e a far rispettare l'ambiente, avendo cura di lasciare il campo di gara libero da ogni rifiuto abbandonato durante la manifestazione stessa.

Art. 12

(Modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare)

1. I campi di gara fissi sono individuati dall'ETPI con apposite tabelle bianche con scritta verde, realizzate secondo il fac simile allegato B al presente regolamento;
2. I campi temporanei sono individuati dagli organizzatori con apposite tabelle da apporre lungo il perimetro del campo di gara prima dell'inizio della competizione. Le tabelle sono realizzate da ciascun organizzatore secondo il fac simile allegato C del presente regolamento riportante la data e l'ora di inizio e fine del divieto di pesca.
3. I punti di inizio e di fine dei campi di gara sono individuati mediante l'apposizione di due tabelle orientate in modo ortogonale tra loro.
4. Gli Organizzatori devono rimuovere le tabelle nei campi gara temporanei al termine del divieto di pesca previsto.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.